

Imola, 26 novembre 2019

Avv. Francesco Piccaglia De Eccher



Studio Legale Piccaglia

*«Valutazione del rischio sismico nel luogo di lavoro e
responsabilità del Datore di Lavoro e del RSPP, analisi della
normativa e casi di giurisprudenza»*



Studio Legale Piccaglia

«cosa ne pensa la giurisprudenza?»

*“In tema di causalità un sisma **non** costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”*

(Cass. Pen Sez. IV n. 24732/10)



Studio Legale Pacaglia

«In assenza di leggi scientifiche che consentano di formulare previsioni sullo sviluppo di eventi naturali calamitosi, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di omicidio colposo, il giudizio relativo alla **prevedibilità dell'evento** va compiuto, piuttosto che secondo criteri di elevata credibilità razionale, in relazione alla **concreta possibilità che esso possa verificarsi** e tenendo conto della natura e delle dimensioni di **eventi analoghi** già storicamente riscontrati e valutando altresì se possa essere esclusa la possibilità che questi eventi possano presentare dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche».

(Cass. pen. Sez. IV Sent., n. 16761/10)



Studio Legale Paoletti

*“Se è noto che un territorio ha caratteristiche di elevato rischio sismico non è sufficiente riferirsi ai terremoti verificatisi in passato ma occorre fare riferimento alla possibilità che se ne verifichino di più devastanti. **Le costruzioni dovranno quindi rispondere a questo più elevato grado di sicurezza”***

(Cass. Pen. Sez. IV n. 16761/2010)



Studio Legale Paoletti

*“dopo il recepimento della normativa che impone
all’imprenditore di effettuare una valutazione dei rischi - e quindi
prevederli - la colpa dell’imprenditore va ravvisata se
un’adeguata valutazione dei rischi avrebbe rivelato la
situazione di pericolo”*

(Cass. Pen. Sez. IV n. 16761/2010)



Studio Legale Paoletti

«In tema di omicidio colposo, l'adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico, dovendosi escludere la natura eccezionale ed imprevedibile dell'evento ove verificatosi in zona qualificata a rischio, deve essere valutata in relazione alle contingenze del caso concreto, **in considerazione delle caratteristiche dell'edificio, della sua utilizzazione, delle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di eventi dirompenti**».

(Cass. pen. Sez. IV n. 2536/15)



Studio Legale Pacaglia

«E' immune da vizi logico-giuridici la sentenza di merito che abbia ritenuto colposa la condotta del dirigente, responsabile della comunicazione della protezione civile (ma non esperto in materia sismologica) che, in presenza di un rischio sismico perdurante nel tempo nella zona de L'Aquila, abbia trasmesso messaggi rassicuranti alla nei quali si sosteneva la sostanziale inesistenza del pericolo di scosse di maggiore intensità rispetto a quelle fino ad allora rilevate e l'effetto positivo del c.d. "rilascio di energia" dello sciame sismico ove sia provato, come nel caso di specie, che numerose persone, in base a questo, decisero di tornare nelle loro abitazioni, dove poi trovarono la morte a seguito del sisma del 6 aprile 2009».

(Cass. pen. Sez. IV, n. 12478/15)



Studio Legale Piccaglia

*«posizione di garanzia,
colpa specifica e colpa generica»*

i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono “**propri**”
ovvero suscettibili di essere commessi non da tutti, **ma soltanto**
da alcune categorie di soggetti

tali **soggetti**, per il fatto di ricoprire un particolare **status** divengono
destinatari del rispetto delle norme cautelari (di “fare” o “non fare”)
contenute nel Testo Unico della Sicurezza ed in altre fonti normative
(art. 2087 c.c.)

*la **violazione** delle regole cautelari positive (codificate in una
legge) genera la “**colpa specifica**”*



in caso di *inesistenza* o di *inapplicabilità* della regola cautelare specifica e positiva, il criterio è quello della “*colpa generica*” costituita da *imprudenza, negligenza o imperizia*

le regole che fondano la colpa generica devono essere desunte dalla *prevedibilità* di un determinato evento, in base alla *migliore scienza ed esperienza*

